

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 638

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

---

Istituzione del corso di laurea in scienze della riabilitazione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che per primo introduce nel sistema delle leggi nazionali il termine «terapista della riabilitazione» è il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, che tra il personale addetto al «servizio di recupero e di rieducazione funzionale» di cui all'articolo 20 colloca anche tale figura delineandone, sia pure in modo incompleto, le attribuzioni e specificando i soggetti nei confronti dei quali agisce e le terapie attraverso cui opera (articolo 42, secondo comma). I successivi provvedimenti emanati in tale materia si limitano a disciplinare aspetti parziali, come l'individuazione dei titoli idonei all'accesso alla qualifica di terapista della riabilitazione, senza affrontare in maniera organica il problema della formazione del riabilitatore, problema che, a seguito della continua crescita delle competenze dell'area riabilitativa, si fa sempre più impellente.

Lo stesso tentativo di uniformare la disciplina dell'attività delle scuole per la formazione dei terapisti della riabilitazione, intrapreso con il decreto ministeriale 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 12 aprile 1974, non riesce in realtà a raggiungere l'obiettivo voluto, a causa dell'intervento di una decisione della Corte costituzionale (n. 111 del 1975) che dello stesso lascia in vigore solo le disposizioni relative ai requisiti di accesso, alla durata dei corsi e alle materie di insegnamento. La situazione d'altro canto non cambia nemmeno con l'istituzione del servizio sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833) e la collocazione della riabilitazione tra gli obiettivi perseguiti, senza nulla precisare sul ruolo del personale di tale settore.

La carenza, da un lato, del quadro normativo così delineato e, dall'altro, il continuo sviluppo dell'area riabilitativa rendono pertanto indispensabile la defini-

zione della figura del terapista della riabilitazione, partendo innanzitutto dall'introduzione di un percorso formativo adeguato alla professionalità ad esso richiesta. Tutto ciò nell'interesse degli stessi operatori, ma soprattutto dei destinatari del servizio e quindi della collettività.

L'introduzione di uno specifico corso di laurea in scienze della riabilitazione appare quindi la via più appropriata per garantire un esercizio professionale delle funzioni proprie del riabilitatore, che si esplicano nelle aree della motricità, della comunicazione e delle altre funzioni corticali superiori, in termini preventivi, diagnostici, curativi a riabilitativi, al fine del recupero dei deficit conseguenti a patologie congenite e post-lesionali, dell'apprendimento e dell'utilizzo ottimale delle funzioni residue nella vita di relazione.

A giustificazione della previsione di un apposito corso di laurea depone sia la complessità delle discipline impartite al riabilitatore, legata alla stessa complessità e varietà delle prestazioni che sostanziano il suo operato, sia l'autonomia scientifica delle medesime. Di queste alcune riguardano esclusivamente l'area riabilitativa, altre sono comuni ad altri settori della scienza ma, in quanto considerate rispetto ai fini propri di un preciso campo di conoscenza, acquistano peculiarità tali da spiegare un approccio autonomo e finalizzato. Il corso di laurea mira ad assicurare l'insegnamento di scienze di base, quali la biologia, la fisiologia, la fisica, eccetera e di disciplina complementari rientranti nei settori medico, pedagogico, psicologico e sociologico, ma anche di strumenti metodologici indispensabili per lo svolgimento delle funzioni del riabilitatore.

Il corso di laurea che si propone di istituire ha una durata di cinque anni e prevede l'effettuazione di trentuno esami

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ripartiti in numero di sei per ogni anno, tranne il secondo anno in cui gli esami assommano a sette. Il costo delle docenze e delle strutture necessarie per l'avvio del nuovo corso di laurea potrà essere coperto utilizzando i fondi destinati al finanziamento delle scuole che attualmente provvedono alla formazione dei terapisti della riabilitazione. Di tali scuole infatti si dispone la soppressione (articolo 11, commi 1 e 2) a decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge, pur consentendo agli studenti in corso di formazione (quindi dal secondo anno in poi) presso le stesse il completamento degli studi. Le spese risparmiate a seguito della graduale soppressione delle dodici scuole dirette a fini speciali e delle circa ottanta scuole regionali, rispettivamente gravanti sui fondi dell'università e sul fondo del servizio sanitario nazionale, potranno essere man mano utilizzate per l'attivazione di un certo numero di corsi di laurea in scienze della riabilitazione. Tale processo, accompagnato dalla conseguente concentrazione di tali scuole in un numero più ristretto di sedi, potrà favorire una razionalizzazione della spesa a ciò complessivamente destinata.

Per la prima applicazione della legge si può ipotizzare l'attivazione di sei corsi di laurea, in sedi diverse, che per il primo anno con l'avvio di otto insegnamenti comporta complessivamente l'assunzione di quarantotto docenti per un costo - nell'ipotesi che la metà degli stessi siano professori di prima fascia e gli altri di seconda fascia - di 4,5 miliardi e, nel rispetto della vigente normativa, di ventiquattro ricercatori per un costo di un miliardo. Tali cifre possono essere confermate anche per gli anni successivi, prevedendo peraltro un importo più elevato (5 miliardi) per il secondo anno a causa dell'avvio di un numero superiore di insegnamenti (nove anziché otto) e un incremento degli imprevisti corrispondenti agli ultimi anni del corso di laurea a causa delle progressioni di carriera.

Accanto al personale docente, occorre naturalmente prevedere l'assunzione del personale amministrativo: nell'ipotesi che i

sei corsi di laurea in scienze della riabilitazione siano creati presso facoltà già operanti ed abbiano in comune con queste alcuni insegnamenti, il personale amministrativo necessario potrà essere inizialmente limitato a quello necessario per l'attività di segreteria (immatricolazione, certificazioni eccetera) della nuova facoltà con l'assunzione di un dipendente del VII, di uno del VI e, a *part-time*, di uno del V livello funzionale-retributivo per un costo annuale di seicento milioni. Tale importo dovrà essere eventualmente aumentato, soprattutto a partire dagli ultimi due anni del corso di laurea, nell'ipotesi dell'istituzione di un nuovo dipartimento di ricerca che aggregi i docenti e i ricercatori più legati alla specializzazione riabilitativa.

Circa le strutture necessarie per l'attivazione dei nuovi corsi di laurea si potrà - come già evidenziato - o utilizzare le sedi fino ad oggi adibite alle scuole dirette a fini speciali se già appartenenti alle università o prevedere il ricorso alle convenzioni con altri soggetti (in genere, le unità sanitarie locali) che attualmente ne hanno la disponibilità.

Sulla base delle cifre ipotizzate la spesa per il personale - sia docente che amministrativo - per i primi tre anni ammonterebbe rispettivamente a 5, 10,5 e 15,5 miliardi, mentre la spesa al termine dei primi cinque anni di applicazione della legge assommerebbe complessivamente a 78 miliardi, considerando che di anno in anno vengono attivati nuovi insegnanti fino al completamento del quinquennio.

In considerazione poi delle eventuali necessità si può prospettare l'attivazione di altri sei corsi di laurea in scienze della riabilitazione ai costi esposti ed opportunamente aggiornati.

Circa infine l'istituzione dell'Ordine dei dottori in scienze della riabilitazione, il relativo onere andrà naturalmente sostenuto dagli stessi iscritti attraverso il pagamento di una tassa annuale di iscrizione.

Sulla base di quanto esposto, considerata l'inadeguatezza e la disomogeneità della formazione attualmente assicurata ai riabilitatori e la necessità di giungere ad

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un riconoscimento giuridico di tale figura professionale, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ritiene opportuno presentare questo disegno di legge, da esso approvato nella seduta del 17 giugno 1992, che costituisce sostanzialmente il risultato di un lavoro di studio e di elaborazione dell'Associazione italiana terapisti della riabilitazione. Della validità del disegno di legge in questione si è avuta conferma anche durante l'incontro - svolto nell'ambito della Quarta commissione

permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, in attuazione di una mozione consiliare - con una delegazione della suddetta associazione: il confronto ha consentito di discutere della situazione passata e presente e di evidenziare la necessità di giungere ad una normativa appropriata, quale quella contenuta nella proposta che si confida il Parlamento voglia discutere e approvare con sollecitudine, al fine di disciplinare compiutamente la materia.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Gli studi e la ricerca della scienza della riabilitazione hanno il fine di promuovere il progresso della cultura riabilitativa e la formazione della professione del riabilitatore.

2. Le disposizioni della presente legge regolano l'organizzazione degli studi finalizzati alla formazione del riabilitatore nonché all'esercizio della sua professione.

## Art. 2.

*(Competenza professionale)*

1. Il riabilitatore è un professionista che valuta i *deficit* funzionali, formula il progetto riabilitativo ed esercita autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi tecnici l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione della comunicazione e delle altre funzioni corticali superiori, finalizzandole all'acquisizione e al recupero dell'integrità psicofisica nonché all'utilizzo ottimale delle funzioni residue per la vita di relazione.

## Art. 3.

*(Istruzione del corso di laurea)*

1. È istituito il corso di laurea in scienze della riabilitazione, della durata di cinque anni, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, al termine del quale si consegue il diploma di laurea in dottore in scienze della riabilitazione.

2. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in scienze della riabilitazione.

## Art. 4

*(Ordinamento didattico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio universitario nazionale, viene determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea di cui all'articolo 3, con l'indicazione degli insegnamenti e delle attività da svolgere ai fini del conseguimento della laurea, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei dottori in scienze della riabilitazione.

## Art. 5.

*(Ammissione)*

1. Sono ammessi al corso di laurea coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l'accesso all'università, previo superamento di esami le cui modalità sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità determina periodicamente, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, il numero globale delle iscrizioni sul piano nazionale e lo ripartisce per ciascuna sede universitaria ove è attivato il corso, previo parere della Federazione nazionale degli ordini dei dottori in scienze della riabilitazione.

3. Il trasferimento ad altre facoltà o da altre facoltà può avvenire sulla base di criteri determinati dai ministri di cui al comma 2.

## Art. 6.

*(Dottorato di ricerca)*

1. Il dottorato di ricerca in scienze della riabilitazione, titolo accademico valido uni-

camente nell'ambito della ricerca scientifica, si consegue secondo quanto disposto dal capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 7.

*(Attività didattica)*

1. Gli insegnamenti ufficiali del corso di laurea sono affidati a docenti abilitati secondo la normativa universitaria purchè compresi nel raggruppamento concorsuale di cui fa parte la disciplina di titolarità del docente.

Art. 8.

*(Strutture)*

1. È compito dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità definire i criteri per la formulazione di convenzioni da stipularsi tra l'università e le strutture preposte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione dei riabilitatori.

Art. 9.

*(Istituzione degli ordini e delle federazioni dei dottori in scienze della riabilitazione)*

1. Sono istituiti gli ordini e le federazioni regionali e la federazione nazionale dei dottori in scienze della riabilitazione, in conformità al decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.

2. Per l'esercizio della professione di riabilitatore è necessario aver superato l'esame di abilitazione ed essere iscritto all'albo, sia per l'attività libero professionale che per l'attività svolta alla dipendenza da enti pubblici o privati.

## Art. 10.

*(Sanzioni penali)*

1. Chiunque eserciti la professione in violazione delle norme contenute nella presente legge è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

## Art. 11.

*(Norme finali e transitorie)*

1. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge vengono soppresse le scuole per la formazione di operatori sanitari, comunque rientranti nella competenza di cui alla presente legge, siano esse scuole dirette a fini speciali di tipo universitario, pubbliche o private.

2. Agli studenti, in formazione alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti alle scuole di cui al comma 1 e legalmente riconosciute, è garantito il completamento degli studi presso le stesse.

3. A coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 è consentito l'esercizio professionale di cui alla presente legge con l'obbligo dell'iscrizione all'albo.

4. I diplomi o attestati conseguiti a seguito di ammissione con il diploma di scuola media superiore e corso triennale sono riconosciuti titoli equipollenti al diploma di laurea.

5. Coloro che sono in possesso di diploma o attestato rilasciato a condizioni diverse da quella di cui al comma 4 e di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, possono conseguire l'equipollenza a seguito di un corso annuale integrativo organizzato obbligatoriamente dalla stessa università.

6. La facoltà di cui al comma 5 è esercitabile per tre anni consecutivi all'istituzione del corso di laurea con il riconoscimento da parte delle amministrazioni di dipendenza del corrispondente diritto allo studio.



7. Il titolo di equipollenza di cui ai commi 4 e 5 consente l'iscrizione al quarto anno del corso di laurea istituito ai sensi dell'articolo 3.

8. I riabilitatori impegnati, alla data di entrata in vigore della presente legge, a titolo diverso nella didattica presso le scuole di cui al comma 1 e in possesso del titolo di equipollenza di cui ai commi 4 e 5 vengono mantenuti ad esaurimento nelle loro attribuzioni con il riconoscimento delle funzioni di professore a contratto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

9. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la normativa vigente per l'istruzione universitaria.

Art. 12.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con riferimento al piano di sviluppo delle università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mediante apposita quota determinata dal piano medesimo e finalizzata all'istituzione di nuove facoltà.